CAMERA DEI DEPUTATI N. 100

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTOI, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, BOF, BRUZZONE, CANDIANI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CRIPPA, FURGIUELE, GIACCONE, MONTEMAGNI, PANIZZUT, PIERRO, PRETTO

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di *pellet* per uso domestico

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I motivi per cui il *pellet* è diventato una delle biomasse più utilizzate sono molteplici. I vantaggi del *pellet* non sono riferiti solamente all'utilizzo industriale, potendo essere immagazzinato in grande quantità in appositi silos, ma anche e soprattutto all'utilizzo domestico, essendo estremamente leggero, compatto e di facile reperibilità.

Lo spazio di stoccaggio è infatti circa la metà perché, a parità di volume, il *pellet* produce molto più calore rispetto alla legna. Inoltre, essendo meno infiammabile, risulta essere anche più sicuro e rappresenta una valida alternativa all'utilizzo di combustibili fossili o altri materiali naturali. Esso, infatti, può essere utilizzato non solo per il riscaldamento domestico, ma anche per la produzione di acqua calda o per cucinare.

È importante sottolineare che, mentre la legna, anche ben stagionata, raramente supera un potere calorifico di 3.200 kcal/kg, il potere calorifico del *pellet* può arrivare a 5.000 kcal/kg. Se poi lo confrontiamo con quello della legna non ancora stagionata, la differenza è ancora maggiore.

Il *pellet* è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine. Esso non viene trattato con colle o vernici nocive, poiché nella produzione, come legante, viene utilizzata la lignina, una sostanza naturalmente presente nel legno. Di conseguenza

non aumenta l'anidride carbonica nell'atmosfera.

La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), al comma 711, ha modificato il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella citata tabella c'è l'elenco dei beni e servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, da cui è stato escluso il *pellet*, che attualmente risulta assoggettato ad un'imposta del 22 per cento. Successivamente, nel corso degli anni più volte si è tentato di riportare l'IVA al 10 per cento, senza tuttavia arrivare al buon esito.

La differenza che oggi il consumatore paga rispetto a prima è di circa 50 centesimi di euro per ogni sacco da 15 kg e di circa 31-35 euro per ogni tonnellata.

Il nostro Paese è primo a livello mondiale per consumo di *pellet* per il riscaldamento, con circa 3,4 milioni di tonnellate annue. L'Italia risulta anche tra i primi importatori al mondo di *pellet*, con oltre 2,5 Mt/anno, dato che la produzione interna non è in grado di rispondere alla domanda.

Nel periodo 2010-2018, infatti, rispetto al totale dei generatori di calore a biomasse legnose installati in Italia (in totale, circa 9,1 milioni nel 2018) le stufe a *pellet* sono passate dal 6 per cento al 20 per cento, grazie al *turnover* tecnologico che ha interessato soprattutto gli apparecchi tradizionali, spesso alimentati a legna da ardere come ad esempio i camini aperti, sostituiti da nuovi apparecchi a *pellet*, automatici e con tecnica di combustione evoluta.

I vantaggi e le motivazioni sopracitate rappresentano quindi una buona giustificazione per ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per questo prodotto che, prima, consentiva un buon risparmio alle famiglie, soprattutto per quelle residenti in aree climaticamente svantaggiate del Paese, in cui il riscaldamento è necessario per la maggior parte dell'anno.

La presente proposta di legge, quindi, nel modificare contestualmente le parti II-*bis* e III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soltanto al fine di ridimensionare il carico fiscale su questo prodotto rispetto alla normativa attuale, ma anche per ridurlo ulteriormente rispetto alla disciplina previgente, prevede per i *pellet* un'imposta sul valore aggiunto pari al 5 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, dopo il numero 1-*quinquies)* è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*) i *pellet* per uso domestico ».

b) alla parte III, al numero 98), le parole: « , esclusi i *pellet* » sono soppresse.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2023 e in 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

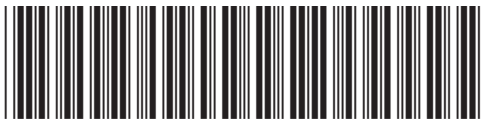

19PDL0003120